



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SEZIONE DI SALERNO

- Il Segretario Generale -

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, PER LA DURATA DI 12 MESI

Art.1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sede operativa del Tar Salerno sita in Salerno Largo San Tommaso d'Aquino n 3, nonché per tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dal personale dei predetti uffici, supporto tecnico alla progettazione e altre funzioni tecniche specificate di seguito.
2. La descrizione delle singole attività di cui al presente Capitolato rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'affidatario, di seguito definito "il Professionista" tenuto ad eseguire ogni intervento funzionale al servizio richiesto dall'Amministrazione, ivi incluso il rilascio della congruità del prezzo.

Art. 2

Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Professionista ha il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione limitatamente all'oggetto della prestazione professionale proposta.
2. Il Professionista provvede ad adempiere a qualsiasi ulteriore prestazione prevista dalla normativa vigente ovvero intervenuta durante l'esecuzione del contratto.
3. Il Professionista si impegna a garantire la propria disponibilità a prestare l'attività di cui sopra, anche presso gli uffici dell'Amministrazione, con le modalità che di volta in volta si renderanno necessarie.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le attività da svolgere:
 - individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione interna dell'Amministrazione;
 - elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive che protettive di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/08, e sistemi di controllo di tali misure;
 - elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte;
 - proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/08;
 - prestazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 81/08;
 - redazione ed aggiornamento annuale del DVR (se necessario);
 - predisposizione dei registri di controllo;
 - predisposizione del DUVRI e piano delle misure di adeguamento;



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SEZIONE DI SALERNO

- Il Segretario Generale -

- redazione programma di prevenzione e piano di emergenza;
- piano di evacuazione;
- corso di antincendio;
- corso di formazione generale e specifica in materia di sicurezza e rischi sui luoghi di lavoro per tutto il personale;
- corso di formazione per i preposti;
- corsi specifici aventi ad oggetto temi comuni, rischi generici e specifici connessi all'attività svolta;
- corso base sul corretto utilizzo delle attrezzature VDT;
- corso base sulla corretta movimentazione dei carichi;
- ogni altro adempimento ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
- eventuale supporto tecnico ai lavori da eseguire, che si renderanno necessari in attuazione della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e antincendio, con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
- a richiesta dell'Amministrazione, al professionista potrà essere richiesta apposizione del visto di congruità sui preventivi presentati dalle Ditte esterne per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile e/o degli impianti
- Il Professionista è tenuto a garantire la propria presenza in sede su richiesta dell'Amministrazione.

Si intendono, altresì, ricomprese nell'incarico tutte le altre attività che, sebbene non elencate, sono previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I servizi oggetto del presente contratto verranno resi nell'arco dei 12 mesi stabiliti dalla durata del contratto stesso. In particolare tutta la formazione verrà effettuata entro il mese di marzo del 2026.

5. Al Professionista potranno altresì essere affidati ulteriori incarichi per altre attività che, sebbene non elencate sono previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e Esami strumentali (microclima, illuminazione, rumore, Radon) che se si dovessero rendere necessari rappresenteranno comunque spese straordinarie e saranno pagate a parte sulla base di appositi ulteriori preventivi richiesti.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso.

7. Per tutti gli altri servizi compresi e compensati nell'incarico, le prestazioni verranno espletate nel termine di giorni 7 ed entro giorni 20 per la parte di supporto progettuale all'Amministrazione.

Art. 3

Obblighi del Professionista

1. Il Professionista si impegna a espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza.
2. Il Professionista si impegna a svolgere le attività elencate nel presente capitolato personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Professionista si impegna a rendere conto dell'attività resa ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
4. Il Professionista si impegna, comunque, a svolgere il proprio incarico in modo coordinato con l'Amministrazione.
5. Il Professionista si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività dell'Amministrazione, o a questo anche indirettamente riconnessa.



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SEZIONE DI SALERNO

- Il Segretario Generale -

6. Il Professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazioni tecnica o di altra natura attinente dell'attività di consulenza, trattata in modo strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

7. Come previsto dal punto 3.6.2 del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione della GA per il triennio 2024/2026, si precisa che alla redazione di avvisi, bandi di gara o lettere d'invito è previsto l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi del d.lgs 36/2023.

Art. 4

Durata

1. La durata dell'appalto prevista è di 12 mesi a partire dal 1° giugno 2025.

Art. 5

Importo dell'appalto e fatturazione

1. Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 4.200,00 oltre I.V.A. e oneri previdenziali. Entro 10 giorni dalla regolare esecuzione dei servizi, l'Amministrazione comunicherà al Professionista il nulla osta alla fatturazione, all'esito del quale quest'ultimo potrà emettere fatturazione elettronica secondo le norme di legge. Il pagamento avrà cadenza bimestrale e sarà eseguito entro 60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG, nonché al codice fiscale del Professionista e al codice IPA: XK6SD3. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti, o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.
3. Il Professionista si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

Cauzione definitiva

Come previsto dall'articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti per l'esiguità dell'importo contrattuale e visto il curriculum vitae del professionista nel quale tra le altre prestazioni eseguite vi è quella di RSPP per il Cds, la stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

Art. 7

Sospensione del servizio

1. Il Professionista non può unilateralmente sospendere l'esecuzione del servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SEZIONE DI SALERNO

- Il Segretario Generale -

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti del Professionista per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8

Responsabilità del professionista e polizza assicurativa

1. Si intendono assunti dal professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente ordine.
2. Il professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.
3. Il professionista indennizzerà l'Amministrazione da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione.
4. Il professionista si impegna a presentare idonea polizza assicurativa di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità per danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale generale, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 9

Divieto di cessione e subappalto

1. Non è consentito al Professionista subappaltare o cedere anche parzialmente il contratto, pena la Risoluzione dello stesso, e il risarcimento del danno. E' facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Professionista.

Art. 10

Risoluzione

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una delle di seguito elencate:
 - inosservanza degli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 delle presenti condizioni generali;
 - inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - violazione del divieto di cessione e subappalto;
 - perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 36/2023 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
 - nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui al d.lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra previsione normativa;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - in caso di sospensione del servizio;
 - qualora gli eventuali accertamenti antimafia presso l'U.G.T.G.- Prefettura competente risultassero



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SEZIONE DI SALERNO

- Il Segretario Generale -

positivi;

- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. Il Professionista non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 11

Incompatibilità

1. Per il Professionista, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Art. 12

Stipula del contratto e relative spese

1. La stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di TD sul Mepa.

2. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del Professionista.

Art. 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, e del d.lgs. 36/2023, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 14

Penalità

1. Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008:

Nel caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo contrattuale.

2. Servizi di direttore dell'esecuzione del contratto e di supporto tecnico alla progettazione:

Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi non imputabile al Professionista, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque non superiore al 10%.

Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno del Professionista ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

L'importo relativo alle eventuali penali applicate, per il ritardo nel completamento del servizio, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo al Professionista per l'esecuzione del servizio.



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

SEZIONE DI SALERNO

- Il Segretario Generale -

Art. 15

Foro competente

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Salerno, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.